

UFFICIO PAGHE

Ai Gentili Clienti datori di lavoro **Loro sedi**

OGGETTO: Entrata in vigore della Legge 3/2003 sul divieto di fumo

Dal **10 Gennaio 2005** è diventato definitivo il divieto di fumo “nei luoghi chiusi privati aperti ad utenti”, a seguito dell'*art. 51 Legge 3/2003*.

La *Circolare 17 dicembre 2004* del Ministero della Salute identifica tutti i luoghi di lavoro come luoghi chiusi privati aperti ad utenti, e i lavoratori nella categoria degli utenti.

Ciò comporta che il datore di lavoro deve:

- Introdurre il divieto di fumo adottando l'apposita cartellonistica: egli è obbligato a esporre nei luoghi di lavoro un cartello con l'indicazione del divieto di fumare, del riferimento normativo, delle sanzioni e dei soggetti tenuti alla vigilanza; (vedi allegato alla presente);
- Fornire adeguata informazione sui rischi del fumo attivo e passivo (applicando il *D. Lgs. 626/1994*), sulle misure di prevenzione adottate, sulle procedure previste per inottemperanza e sulle modalità per smettere di fumare;
- Richiamare i trasgressori e, in caso di inottemperanza al richiamo, segnalare il comportamento ai pubblici ufficiali competenti; (le sanzioni sono previste infatti anche per chi non fa rispettare il divieto, da 220 a 2.200 €).

Il datore di lavoro che decide invece di attrezzare un locale specifico per fumatori, deve farlo nel rispetto delle specifiche tecniche di cui al *DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) 23 dicembre 2003*.

I locali per fumatori devono infatti rispettare i seguenti requisiti strutturali (ve ne presentiamo solo alcuni):

- Essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;
- Essere dotati di ingresso con porta chiusa automatica, abitualmente in posizione di chiusura;
- Essere forniti di adeguata segnaletica;
- Non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non fumatori.

A disposizione per ulteriori chiarimenti e integrazioni, porgo distinti saluti.

Studio Mazzoleni
Ufficio paghe